



Rag. Rosalba Battistini

Revisore – Ragioniera Commercialista

Comune di Vallo di Nera Provincia di Perugia

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 3 del 24/02/2021

Parere del Revisore dei conti su: “ PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 23/02/2021 AVENTE AD OGGETTO: VALORIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARNZIA DEBITI COMMERCIALI – ESERCIZIO 2021 (ART. 1 COMMA 862 L. 145/2018) E CONTESTUALE VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

La sottoscritta Rag. Rosalba Battistini, Revisore Unico dei Conti del Comune di Vallo di Nera, nominato con Delibera dell' Organo Consiliare n. 11 del 28/02/2018

PREMESSO

che in data 24/02/2021 ha ricevuto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 23/02/2021 avente ad oggetto: **Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2021-2023, - Valorizzazione dell' accantonamento obbligatorio al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali – Esercizio 2021** come previsto dall' art. 1 comma 862 L. 145/2018,

TENUTO CONTO

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/12/2020 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

che il Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 42 del 30/12/2020, esecutiva a termini di legge;

che il comma 3 dell' articolo 175 TUEL, dispone che le variazioni di bilancio **possono** essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno;

che l' art. 175, comma 4 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 stabilisce che, ai sensi dell'art. 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

PREMESSO

che l'articolo 1, comma 859 e seguenti della Legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo **accantonamento di bilancio obbligatorio** ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato “ accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali”;

che con l'articolo 1 comma 862 testualmente viene sancito che “*entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di Giunta o del Consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali” sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione per un importo calcolato come stabilito dal suddetto comma 862 alle lettere a) b) c) e d)*”



Rag. Rosalba Battistini

Revisore – Ragioniera Commercialista

RILEVATO

Che l'Ente dai dati risultanti della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) ha rispettato la riduzione del 10% dello stock di debito commerciale al 31/12/2020 rispetto a quello esistente al 31/12/2019 come previsto dalla lettera a) del comma 862;

che l'Ente non è in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento, registrando un ritardo pari a 19 giorni, ciò comporta l'obbligo di effettuare un accantonamento del 2% della spesa per acquisto di beni e servizi come previsto dalla lettera c) del comma 862 per i ritardi compresi tra undici e trenta giorni di ritardo;

che le spese destinate all'acquisto di beni e servizi stanziati nel bilancio di previsione 2021 sono pari ad € 427.218,50, di cui € 260.305,58 finanziate da entrate vincolate ed escluse dal conteggio come previsto dal comma 863, pertanto il dato sul quale applicare la percentuale di accantonamento del 2% è di € 166.912,92, a cui corrisponde uno stanziamento al Fondo di garanzia per € 3.338,25;

Il Revisore dei Conti

VISTO

Il prospetto - Allegato "A" che riporta i vari capitoli di entrata e di uscita interessati dalla variazione di competenza e di cassa da apportare al Bilancio di Previsione 2021/2023;

Il prospetto Allegato "B" dal quale emerge che la variazioni al Bilancio di previsione 2021/2023 non altera gli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 comma 1 del D.lgs 267/2000;

che con la variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 si mantiene un fondo di cassa positivo

VERIFICATO

La sussistenza dei presupposti di legge che obbligano l'Ente alla costituzione del Fondo di garanzia debiti commerciali;

L' avvenuta creazione dell'accantonamento tramite deliberazione di Giunta, di cui in oggetto;

ESPRIME

Parere favorevole alla costituzione del Fondo di Garanzia debiti commerciali e contestuale variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2021-2023

Il Revisore Unico
Rag. Rosalba Battistini

